



Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani – Seconda Fase

Piano di Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA”

AVVISO MISURA 2 C ASSUNZIONE e FORMAZIONE

Sommario

Premessa	3
Definizioni	3
1. Finalità e Oggetto dell'Avviso	8
2. Destinatari	9
3. Soggetto proponente	10
4. Regimi di aiuto	11
4.1 Regimi di aiuto attivabili.....	11
4.2 Registro Nazionale degli Aiuti.....	12
5. Proposte progettuali	12
6. Presentazione delle istanze	14
7. Ammissibilità e valutazione	14
8. Procedure di attuazione	15
9. Ammontare del contributo finanziario.....	17
10. Modalità di pagamento	18
11. Obblighi dei proponenti.....	18
12. Controlli	19
13. Monitoraggio	20
14. Trattamento dei dati personali.....	20
15. Validità dell'Avviso	21
16. Modifiche dell'Avviso – Revoca.....	21
17. Informazioni sull'Avviso.....	21
18. Responsabile unico del procedimento	21
19. Foro competente.....	21
Normativa di riferimento	21

Premessa

La Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 dell'11/07/2014, ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani assegnando ad esso risorse aggiuntive finalizzate alla attuazione della Garanzia Giovani.

L'ANPAL, con Decreto Direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018, modificato con Decreto Direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019, ha provveduto a ripartire le risorse aggiuntive del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e ha assegnato alla Regione Campania ulteriori risorse pari a complessivi € 205.605.259,00, per l'attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani. La nuova fase del programma si attua in conformità alle schede di Misura approvate dal Comitato Politiche Attive del Lavoro del 20 settembre 2018 e trasmesse da ANPAL con nota n. prot. 0012064 del 29 settembre 2018. La Regione Campania, in qualità di Organismo Intermedio per l'attuazione del programma, ha approvato il Piano di Attuazione Regionale (PAR) di Garanzia Giovani - Nuova fase con DGR n.880 del 17/12/2018. Con Decreto Dirigenziale n. 55 del 21/01/2019 la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili, competente all'attuazione del programma, ha approvato l'"Avviso per la partecipazione degli operatori alla seconda fase di attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania". Successivamente, con la Delibera n. 161 del 17/04/2019, in considerazione del Decreto Direttoriale 24/19 e della richiesta dell'Assessore alle politiche giovanili di cui alla nota prot.n. 112 del 14/02/19, la Giunta ha provveduto ad adeguare il paragrafo 3.5 "Allocazione delle risorse aggiuntive per misura" del PAR Campania GG.

Si conferma, nella nuova fase, il sistema di gestione che fa leva, per quanto riguarda i giovani destinatari, sugli strumenti della presa in carico, della profilazione, della definizione del PS/PIP e, per quanto riguarda i dispositivi attuativi, sullo strumento dei costi standard e sul supporto tecnologico delle piattaforme informatiche della Regione Campania.

Il presente Avviso si attua in conformità al PON IOG ed in particolare alle modalità di attuazione previste dalla scheda della Misura 2C del PON i cui aggiornamenti sono da intendersi automaticamente recepiti nel presente Avviso.

I finanziamenti concessi con il presente Avviso costituiscono misure di aiuto (Regime di esenzione ex Reg. UE 651/14 o "de minimis"). I soggetti proponenti, quindi, devono conformarsi alla disciplina normativa degli Aiuti di Stato, in deroga rispetto a quanto previsto dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (art. 107, paragrafo 1 e 108, paragrafo 3).

Definizioni

- **Garanzia Giovani (Youth Guarantee):** la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i Giovani invita gli Stati Membri, con tassi di disoccupazione superiori al 25%, a garantire ai giovani un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.

- **NEET:** (Not engaged in Education, Employment or Training) termine di classificazione statistica, introdotto a livello internazionale all'interno di indagini occupazionali. Ricadono all'interno di questa categoria tutti gli individui al di sotto dei 29 anni di età non iscritti ad alcun percorso di studio o di formazione e non occupati.
- **Asse 1 bis della nuova fase Garanzia Giovani:** è il nuovo asse finanziario a valere su fondi FSE introdotto nella nuova fase della Garanzia Giovani, riguardante le sole nelle regioni meno sviluppate e in transizione (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna) che destina risorse aggiuntive ad una platea più ampia di destinatari comprendente oltre ai NEET i giovani in età 16-35 anni (34 anni e 364 giorni), anche non NEET, in stato di disoccupazione.
- **Presa in carico:** operazione con cui l'operatore dei servizi per il lavoro (Centro per l'Impiego o agenzia per il lavoro accreditata) documenta di avere verificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al programma e dà inizio alle attività previste dal programma, attivando il fascicolo individuale del giovane, aggiornando telematicamente lo stato del giovane nel portale regionale del lavoro, procedendo alla profilazione (profiling) e avviando i primi servizi di orientamento utili alla compilazione del Piano di Intervento Personalizzato (di seguito PS/PIP) con cui si procederà alla attuazione del Programma.
- **Profilazione (Profiling):** determinazione del grado di occupabilità funzionale all'individuazione dei percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo più idoneo. Il sistema di profiling è gestito dal servizio competente, contestualmente alla presa in carico, ed è strutturato per fasce di aiuto in base al livello di svantaggio nell'inserimento lavorativo. I criteri e le modalità di attribuzione delle fasce di aiuto sono definiti univocamente nel Piano Nazionale Garanzia Giovani sulla base di criteri oggettivi e misurabili.
- **Piano di Intervento Personalizzato (PS/PIP):** adottato in attuazione del Par Garanzia Giovani Campania contiene in un unico modulo e in un unico applicativo di gestione del Silf Campania il Patto di servizio stipulato tra servizio competente e giovane all'atto della presa in carico e il Piano personalizzato di intervento con la pianificazione operativa e la registrazione dei servizi individuati in relazione ai fabbisogni della persona per il raggiungimento dei risultati occupazionali o formativi e con l'indicazione delle singole attività e della loro durata. Il PS/PIP annovera l'insieme di tutti i servizi di cui può fruire la persona nell'ambito delle attività del Piano di Attuazione Garanzia Giovani Campania, ed è sottoscritto dal giovane e dal soggetto attuatore e viene chiuso a seguito della fruizione dei servizi ivi previsti o in caso di recesso da parte del giovane.
- **Fascicolo di progetto:** il fascicolo di progetto è costituito dai documenti relativi al progetto tenuti dal beneficiario. Esso deve contenere la documentazione originale concernente il progetto, dall'assegnazione del finanziamento alla documentazione prodotta nelle successive fasi, la relativa gestione contabile e dei pagamenti, le attestazioni di spesa, i verbali relativi a eventuali controlli, nonché le richieste di rendicontazione parziale o finale con relativa documentazione a corredo (fatture, bonifici, assegni estratti conto, relazioni, registri presenze, timesheet, ecc.) La documentazione deve essere debitamente e tempestivamente aggiornata. Qualora alcuni documenti siano custoditi in originale presso altre unità operative diverse dalla sede dell'ente beneficiario sarà cura del coordinatore allegare al fascicolo copia conforme della documentazione

ed indicare l'ubicazione dell'originale (unità operativa presso la quale è conservata la documentazione).

- **Fascicolo individuale del destinatario:** il fascicolo è costituito dai documenti relativi al destinatario. Esso deve essere conservato dal beneficiario e deve contenere la documentazione originale concernente il destinatario. La documentazione deve essere debitamente e tempestivamente aggiornata.
- **European Qualifications Framework (EQF):** Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente. Strumento di riferimento, a livello europeo, per descrivere comparare, in termini di conoscenze, abilità e competenze, i livelli comuni di riferimento di titoli e qualifiche (diplomi, certificati ecc). L'EQF prevede otto livelli di riferimento, descritti come risultati dell'apprendimento (che coprono l'intera gamma di titoli e qualifiche, da quelli che riconoscono le conoscenze, le abilità e le competenze di base a quelli assegnati ai più alti livelli d'istruzione e formazione accademica e professionale.
- **Qualificazione:** Il risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti. Si intende per qualificazione ogni titolo e certificazione rilasciata da un'autorità competente a fronte di standard e regole pubbliche e riconosciute.
- **Competenze:** Comprovate capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia;
- **Repertorio:** Repertorio Regionale delle Qualificazioni Professionali, di cui alla DGR 223/2014 e ss.mm.ii., comprensivo di tutte le qualificazioni relative a ciascun settore economico professionale del territorio, più l'area comune. Le qualificazioni, aggiornate periodicamente con apposito Decreto Dirigenziale, all'esito della valutazione e approvazione di competenti sub commissioni, individuate con provvedimento della DG 11 nel pieno rispetto dei principi dell'interesse pubblico, della trasparenza, dell'efficienza e del supporto alle politiche di sviluppo economico e di inclusione sociale. Il Repertorio costituisce il riferimento primario per la programmazione dell'offerta formativa Regionale, le qualificazioni in esso contenute costituiscono, infatti, il riferimento per il Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali, di cui al D.Lgs. n. 13/2013 e ss.mm.ii. e D.L. n. 30/2015. Ad ogni qualificazione dell'elenco sono associate le relative componenti (referenziamenti, descrizione del profilo, unità di competenza articolate in conoscenze, abilità/capacità, risultato atteso e corrispondenti Standard Formativi (riferiti ad indicatori specifici quali, ad esempio, il numero di ore, i requisiti minimi di ingresso dei partecipanti, l'attestazione rilasciata al termine del percorso, ecc). Il Repertorio Regionale delle Qualificazioni è consultabile on line al seguente indirizzo <http://capire.regione.campania.it/rrtq/public/ricerca>.

Definizioni ai sensi del nuovo Regolamento sugli aiuti di stato - Reg. UE n. 651/2014

- **Impresa:** Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. PMI - Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui

fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Piccola Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Piccolissima Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Grande Impresa: Alla categoria grande impresa appartengono le imprese che occupano più di 250 persone.

- **Imprese autonome, partner, collegate:** La definizione delle PMI chiarisce la tipologia delle imprese. Essa distingue tre tipi di imprese in funzione della natura delle relazioni che esse intrattengono con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritto di voto o di diritto di esercitare un'influenza dominante:

- a) le imprese autonome;
- b) le imprese partner;
- c) le imprese collegate.

Le imprese autonome rappresentano la situazione più ricorrente. Si tratta di tutte le imprese che non appartengono a uno

degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). Un'impresa è autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza di alcune categorie di investitori come gli investitori chiamati "business angels".

Le imprese partner sono imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è "partner" di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% in tale impresa;
- quest'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti.

Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adattate all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1.

Della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.

- **Organico pertinente per la definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese:**

L'organico si misura in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati.

- **Lavoratore svantaggiato:**

- qualsiasi giovane di meno di 25 anni, durante i primi sei mesi -dall'assunzione, non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;

- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;

- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, il regolamento preveda unicamente l'esenzione purché gli aiuti alla formazione non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

- **Lavoratore disabile** chiunque sia:

- riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale;

- caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

- **Impresa in difficoltà**

Si definisce impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.

Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibile a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

1. Finalità e Oggetto dell'Avviso

La Regione Campania, in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni del PAR GG Seconda Fase, attiva la Misura 2C, dedicata alla formazione dei giovani assunti a tempo indeterminato. Tramite questa Misura, si intende sostenere e favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, finanziando interventi formativi successivi all'assunzione che ne completino i profili professionali, colmando gli eventuali gap formativi legati alle mansioni da svolgere ed ai fabbisogni aziendali. Gli interventi oggetto della Misura 2C, previsti dal nuovo PAR, si sostanziano nell'attivazione di percorsi formativi, individuali o individualizzati (fino ad un max di 3 partecipanti) o collettivi, da attivarsi entro 120 giorni dalla data di avvio del rapporto di lavoro risultante da CO o precedenti l'avvio dell'attività lavorativa purché sia formalizzata l'assunzione e da concludersi entro 12 mesi dall'assunzione.

L'esigenza di colmare un gap formativo deve essere formulata sulla base di una documentata valutazione dei fabbisogni formativi del giovane assunto.

Le proposte dovranno contenere un'attenta analisi dei fabbisogni aziendali rispetto ai quali si incentrerà l'attività formativa in modo che i giovani destinatari dell'azione formativa possano acquisire le competenze adeguate.

L'attivazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce un presupposto per lo svolgimento della Misura 2C, pertanto non pregiudica la permanenza del destinatario nel Programma.

2. Destinatari

Gli interventi di formazione finanziati sono esclusivamente destinati:

1. ai giovani Neet di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all'Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale;
2. ai giovani anche non Neet di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 giorni) che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l'Asse 1 Bis del PAR Campania.

I giovani NEET di cui al punto 1 oltre ai requisiti anagrafici di cui sopra, devono possedere anche i seguenti requisiti:

- essere disoccupati ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150 del 14/09/2015 e ss.mm.ii ed ai sensi dell'art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n 26 del 28/03/2019);
- non frequentare un regolare corso di studi;
- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.

I giovani non NEET di cui al punto 2 oltre ai requisiti anagrafici di cui sopra, devono possedere anche i seguenti requisiti:

- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D.Lgs. 150 del 14/09/2015 e dell'art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n 26 del 28/03/2019);
- essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione beneficiarie dell'Asse I bis¹.

Entrambe le categorie di giovani di cui ai punti 1 e 2 devono:

- essere iscritti al Programma Garanzia Giovani,
- aver stipulato un PIP/PS;
- non essere in obbligo formativo²;

Successivamente all'attivazione di un rapporto di lavoro, risultante da CO, il giovane assunto può essere inserito in un percorso formativo utile ad acquisire le competenze professionali mancanti. Il

¹ Per Regioni meno sviluppate si intendono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; per Regioni in transizione si intendono Abruzzo, Molise e Sardegna.

² Dopo i 16 anni sussiste ancora l'obbligo formativo, come ridefinito dal D.lgs 15 aprile 2005, n. 76, art. 1 e cioè come "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18esimo anno di età".

rapporto di lavoro può essere esclusivamente a tempo indeterminato, con esclusione del lavoro in apprendistato.

In caso di lavoro part-time la durata della prestazione lavorativa deve essere pari ad almeno 25 ore settimanali. Al momento dell'intervento formativo i giovani devono risultare, pena l'inammissibilità della spesa, già registrati al Programma Garanzia Giovani ed in possesso dei requisiti di accesso al Programma, ovvero corrispondenti allo status di NEET, ad ovvia eccezione del requisito di non lavoro. È intento della Regione Campania assicurare e sostenere la partecipazione alle operazioni di cui al presente Avviso di giovani con disabilità iscritti alle liste speciali di cui alla Legge 68/99 e ss.mm.ii., sia verificando puntualmente il loro efficace inserimento nei percorsi formativi sia adottando criteri di priorità in tutti i casi di contingentamento e selezione delle istanze.

3. Soggetto proponente

I soggetti proponenti sono le imprese, provviste di strutture interne proprie aventi i requisiti tecnici, capacità organizzative idonee allo svolgimento delle attività formative ovvero conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L'azienda potrà attuare le attività formative, direttamente o attraverso il ricorso a prestazioni individuali³ o acquisizione di beni e servizi⁴.

In fase di presentazione dell'istanza (Allegato A), è facoltà dell'impresa avvalersi di Enti/Organismi di formazione accreditati presso la Regione Campania ai sensi della DGR n. 242/2013 e ss.mm.ii, per lo svolgimento delle attività formative, così come richiesto in fase di istanza, descritte nel progetto formativo. In tal caso le attività potranno essere avviate **previa stipula di apposita Convenzione** in cui dovranno essere dettagliate tutte le attività di rispettiva competenza.

Preliminarmente all'avvio delle attività, si provvederà alla sottoscrizione con l'Amministrazione di apposito atto di concessione/impegno, che disciplina i rapporti tra le parti precisando i relativi obblighi, le modalità di erogazione del finanziamento, le procedure di rendicontazione e la tempistica di realizzazione dell'attività.

Nei casi in cui si necessiti di apporti integrativi e specialistici di cui i soggetti proponenti non dispongono in maniera diretta, aventi carattere di occasionalità, non reperibili con singolo incarico a persona fisica è possibile ricorrere a delega a terzi. La delega a terzi è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione, preventiva alla fase di realizzazione. A tal fine, la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata in fase di candidatura. Può essere autorizzata solo nei limiti del 30% del costo totale del progetto e non può riguardare, in ogni caso, le attività di direzione, coordinamento ed amministrazione dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso. Per la disciplina di dettaglio della delega a terzi si rimanda a quanto previsto nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.

³ Va precisato che non costituiscono fattispecie di delega a terzi gli incarichi professionali a studi associati, costituiti ed operanti in conformità con la normativa vigente, nonché incarichi a persone fisiche titolari di un'impresa individuale, se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa.

⁴ Non rientra, infine, nella delega la fattispecie concernente l'acquisizione di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.

4. Regimi di aiuto

Le attività realizzate nel presente Avviso sono soggette al rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di Stato.

4.1 Regimi di aiuto attivabili

Il regime di aiuto di stato attivabile per progetto può riguardare una soltanto delle seguenti tipologie:

- Regime “*de minimis*” ex Reg. (UE) 1407/2013;
- Regime di esenzione ex Reg. (UE) 651/2014.

Ciascuna impresa alla data di presentazione della proposta progettuale dovrà scegliere uno dei regimi di aiuto previsti indicandolo nella dichiarazione di cui all'Allegato C del presente Avviso.

Nel caso di scelta del Regime “*de minimis*” si applica la disciplina prevista dal Reg. (UE) 1407/13. Pertanto, l'importo complessivo degli aiuti concessi ad un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; nel calcolo del *plafond* “*de minimis*” deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. Per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, il massimale di aiuti concesso è pari a 100.000,00 euro.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/13 (art. 3.2), l'impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto “*de minimis*” ricevuto, come impresa unica, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti compilando l'Allegato C.

Per la definizione di impresa unica si rinvia a quanto previsto dall'art. 2.2. del citato Reg. (UE) 1407/13.

L'importo massimo concedibile in “*de minimis*” per l'impresa che fa richiesta di finanziamento a valere sul presente Avviso non può superare i su dichiarati massimali fissati dal Reg. (UE) 1407/13.

Il Regolamento 1407/2013 (art. 1) prevede la non applicabilità della regola “*de minimis*” a:

- Imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21/2/2000);
- Imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli d'esportazione.

Sono finanziabili le imprese che operano anche in altri settori oltre che nei settori esclusi dal Reg.1407/13: in questo caso il finanziamento è concesso se l'impresa dimostra la separazione delle attività o la distinzione dei costi. Le circostanze dovranno essere dichiarate nel relativo modello (Allegato C).

Ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013, gli aiuti “*de minimis*” concessi possono essere cumulati con gli aiuti “*de minimis*” concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti “*de minimis*” concessi a norma di altri Regolamenti “*de minimis*” a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013. Gli aiuti “*de minimis*” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “*de minimis*” che non sono concessi per specifici costi

ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. Nel caso l'impresa scelga il Regime di esenzione si applica la disciplina prevista dal Reg. (UE) 651/2014 (modificato dal Reg. (UE) 1084/2017). Pertanto, ai fini della determinazione **del cofinanziamento** a carico delle imprese, ai sensi del suddetto Regolamento, occorre considerare la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media o grande). La quota di cofinanziamento a carico dell'impresa, qualora la stessa opti per il regime di aiuti di stato in esenzione, deve essere rendicontata a costi reali.

Ai sensi del citato Reg. (UE) 651/2014 e *ss.mm.ii.* le intensità massime di aiuto accordate, in funzione della dimensione dell'impresa, sono le seguenti:

Dimensione di impresa	% massima di aiuto
Piccole imprese	70%
Medie imprese	60%*
Grandi imprese	50%*

* Le percentuali sopra indicate possono essere aumentate del 10% per gli interventi rivolti alla formazione di lavoratori con disabilità o di lavoratori svantaggiati (come da Reg. (UE) 651/14).

Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014 e *ss.mm.ii.*, non sono più autorizzati aiuti se riguardano azioni di formazione che le imprese realizzano per conformarsi alle norme nazionali obbligatorie in materia di formazione (art. 31 comma 2).

Si precisa che sono escluse dagli interventi le imprese che si trovano in stato di difficoltà, così come definito dall'art. 2 c. 18 del Reg. (UE) 651/2014 e *ss.mm.ii.*

4.2 Registro Nazionale degli Aiuti

Il 1° luglio 2017 è stato attivato il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), la banca dati gestita dalla Direzione generale Incentivi alle imprese del MISE con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti di Stato, in linea con le condizionalità ex ante previste per l'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 e con l'iniziativa Ue per la Modernizzazione degli aiuti di Stato.

Gli Uffici della Regione competenti provvederanno attraverso il Registro, alimentato da tutti i soggetti tenuti a fornire i dati, a verificare che gli aiuti siano concessi nel rispetto delle intensità e dei massimali previsti dalle norme comunitarie e delle regole Ue in materia di cumulo.

5. Proposte progettuali

In conformità a quanto previsto con la Misura 2C, l'intervento formativo può essere svolto sia prima che dopo l'avvio dell'attività lavorativa, a condizione che l'assunzione risulti preventivamente

formalizzata tramite il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie Regione Campania, con l'invio, quindi, del modello Unilav di inizio rapporto di lavoro. Tale modello dovrà indicare l'attivazione del rapporto di lavoro e contemplare una qualifica corrispondente alla mansione da svolgere in funzione dell'offerta formativa.

L'attività formativa dovrà avere inizio non oltre 120 giorni dalla data di avvio del rapporto di lavoro indicata nella CO e dovrà concludersi entro 12 mesi dalla medesima data. La durata delle attività formative, fatti salvi i termini indicati, potrà variare in relazione al percorso intrapreso.

Prima dell'avvio dell'attività formativa, le imprese richiedenti sono tenute ad inviare, con le modalità indicate nel successivo Paragrafo 6, la descrizione con cui formalizzano l'esigenza di colmare un gap formativo, specificando la sua tipologia, l'ambito formativo coinvolto, collegandola alla mansione e ai fabbisogni aziendali.

Le proposte progettuali potranno prevedere attività formativa erogata in forma individuale/individualizzata o di gruppo (oltre tre destinatari). Inoltre, le proposte dovranno contenere una attenta analisi dei fabbisogni aziendali sui quali si incentrerà l'attività formativa di modo che i giovani destinatari delle attività possano acquisire le competenze adeguate.

È compito del soggetto proponente motivare le scelte progettuali, di cui sarà valutata la coerenza rispetto alle competenze che si intendono far acquisire.

L'attività formativa è finalizzata a rafforzare le competenze per lo svolgimento delle mansioni richieste dalle imprese che hanno avviato l'assunzione.

Il fabbisogno di competenze professionali che si intende soddisfare ed il percorso formativo, dettagliato nelle modalità, sedi e tempi previsti, dovranno essere chiaramente esposti in progetti formativi secondo la modulistica predisposta di cui all'Allegato B.

La proposta formativa dovrà di norma, riferirsi alle qualificazioni del Repertorio Regionale anche al fine di un eventuale riconoscimento di Crediti/Qualificazioni al termine del percorso. Qualora le competenze/qualificazioni oggetto dell'intervento non abbiano alcun collegamento con il Repertorio, la proposta formativa dovrà descrivere nel progetto, in corrispondenza delle specifiche mansioni, le aree di attività pertinenti, le competenze, in termini di conoscenze e capacità ed i risultati attesi.

La proposta formativa dovrà dedicare la dovuta considerazione alle prerogative generali secondo cui tutti i corsi mirano ad eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare l'ottica di genere nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Tutti i corsi assumono e promuovono la prospettiva e la cultura della sostenibilità ambientale.

Non sono ammissibili proposte formative relative alla formazione a distanza e alla formazione obbligatoria. È possibile l'inserimento, in attività formative individualizzate, di massimo di 3 partecipanti in presenza di progetti formativi riferiti a profili di qualificazione, competenze e gap formativi uniformi. In tal caso il progetto formativo, di cui all'Allegato B, è unico e riporta le stesse informazioni di dettaglio sia sui fabbisogni che sui contenuti formativi per tutti i partecipanti (max 3).

6. Presentazione delle istanze

Le imprese di cui al precedente paragrafo 3 presentano l'istanza di finanziamento a valere sulla Misura 2C del PAR Garanzia Giovani Campania Nuova Fase, inviando on line, all'indirizzo <http://bandidg11.regione.campania.it>, la seguente documentazione:

Allegato A: Modulo di comunicazione di avvenuta assunzione e di istanza di ammissione contenente i dati anagrafici del richiedente e quelli del/i destinatario/i dell'intervento formativo con indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro e della qualifica riferita all'assunzione. Il modulo di richiesta deve essere compilato on line sul sistema bandidg11 e va sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale (formato P7m) secondo le specifiche in vigore disposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Allegato A1: Dichiarazione per le imprese con capacità formativa interna (Modulo di Formazione aziendale). L'autodichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa richiedente con firma digitale.

Allegato A2: Dichiarazione relativa alla scelta dell'Ente di Formazione (*ove previsto*) sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa richiedente con firma digitale;

Allegato B: Progetto formativo, che deve essere compilato on line e sottoscritto dal Rappresentante legale dell'impresa richiedente con firma digitale. In caso di formazione individuale/individualizzata (fino ad un massimo di 3 partecipanti), l'Allegato B dovrà essere compilato distintamente per ciascun partecipante. In caso di formazione di gruppo, l'Allegato B potrà essere compilato unitariamente ripetendo le schede informative per ciascun distinto partecipante;

Allegato C: Scelta tipologia aiuti di stato - Dichiarazione Aiuti "*de minimis*" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 che deve essere compilata on line e sottoscritta dal Rappresentante legale dell'impresa richiedente con firma digitale - Dichiarazione Aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 e *ss.mm.ii* che deve essere compilata on line e sottoscritta dal Rappresentante legale dell'impresa richiedente con firma digitale.

Ogni proponente, individuato in maniera univoca dal Codice Fiscale e dalle credenziali di accesso al sistema bandidg11 può presentare una sola istanza riferita al presente Avviso. Qualora un soggetto presenti più proposte progettuali, a valere sul presente Avviso quelle inviate successivamente alla prima saranno considerate non ammissibili.

7. Ammissibilità e valutazione

L'istruttoria di ammissibilità e valutazione delle proposte sarà effettuata da una Commissione nominata, con apposito provvedimento, dalla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili.

Le istanze saranno sottoposte alla verifica di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente Avviso.

L'istruttoria di ammissibilità è finalizzata alla verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente Avviso. Presupposto per l'ammissibilità delle istanze è che l'adesione del giovane destinatario al

Programma Garanzia Giovani sia stata effettuata in data precedente alla sua assunzione da parte dell'impresa proponente.

Non saranno considerate ammissibili le istanze:

- presentate in difformità rispetto alle modalità prescritte nel presente Avviso;
- di soggetti che non rientrano nella tipologia indicata al paragrafo 2 del presente Avviso;
- non contengano l'indicazione delle caratteristiche dell'azione formativa, ivi inclusa la data presunta di avvio (max 120 giorni dall'assunzione);
- siano incomplete della documentazione richiesta dal presente Avviso;
- non rispettano i parametri di costo/finanziari;

A conclusione delle fasi di verifica di ammissibilità la Commissione procederà alla fase di valutazione delle proposte formative sulla base dei seguenti criteri:

	1 - COERENZA E EFFICACIA	Livello	Punti
Criterio 1	<ul style="list-style-type: none"> - coerenza con gli obiettivi della scheda di Misura PAR Campania Garanzia Giovani; - coerenza interna della proposta rispetto ai contenuti, agli strumenti e all'approccio metodologico dell'offerta formativa; - coerenza della proposta formativa con il fabbisogno aziendale al fine di colmare il gap formativo rilevato; - coerenza tra l'articolazione delle attività, i contenuti, i tempi. 	Insufficiente	0
		Non del tutto sufficiente	2
		Sufficiente	4
		Buono	6
		Ottimo	8
	2 - QUALITA' PROGETTUALE		
Criterio 2	<ul style="list-style-type: none"> - chiarezza espositiva e completezza delle informazioni fornite, chiarezza e coerenza dell'analisi di contesto, chiara definizione degli obiettivi progettuali; - qualità del modello organizzativo del soggetto proponente in funzione della proposta progettuale; coerenza degli strumenti utilizzati; adeguatezza delle professionalità coinvolte; - carattere innovativo del progetto in merito alle metodologie ed all'articolazione progettuale; - identificazione dei risultati attesi. 	Insufficiente	0
		Non del tutto sufficiente	2
		Sufficiente	4
		Buono	6
		Ottimo	8

La soglia minima per l'ammissibilità a finanziamento dei progetti è stabilita in punti 6. Il progetto deve conseguire un punteggio minimo di sufficiente (3) per ciascun criterio.

All'esito della fase di valutazione delle proposte, la Commissione procederà a predisporre appositi elenchi relativi alle proposte ammissibili, finanziabili e non ammissibili e li trasmetterà agli uffici competenti della Direzione che provvederà ad approvarli con formale provvedimento.

I predetti provvedimenti saranno pubblicati sul BURC e nella sezione "Casa di Vetro" della Regione Campania e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, nonché sul portale dedicato del Silf Campania.

8. Procedure di attuazione

Successivamente all'ammissione della istanza di finanziamento, ai fini dell'attuazione della Misura e del riconoscimento del contributo finanziario dovranno risultare completate tutte le procedure prescritte per l'attivazione delle misure del PAR Garanzia Giovani Campania di cui alla DGR 880/2018 e ss.mm.ii, e al DD 55/2019.

Si tratta delle operazioni conseguenti alla semplice adesione del giovane al Programma (che deve essere in data precedente alla assunzione pena l'inammissibilità del finanziamento) e consistenti, se non già effettuate, nella presa in carico, profilazione, autocertificazione sul possesso dei requisiti NEET, verifica e attestazione dello stato di NEET al momento dell'adesione e dell'assunzione, formulazione e sottoscrizione del PS/PIP (Piano di intervento personalizzato) contenente la misura 2C e relativo invio tramite piattaforma Cliclavoro del SILF Campania ai fini della validazione.

Le suddette operazioni sono da svolgersi presso l'operatore scelto dal giovane aderente alla Garanzia Giovani tra quelli di cui all'art.2 par.2.2.1 dell'Avviso allegato al D.D. n. 55/2019.

L'attività formativa potrà essere avviata solo successivamente alla validazione del PS/PIP da parte della Regione Campania previa verifica della documentazione di seguito indicata che dovrà essere presente nel SILF Campania nelle sezioni riguardanti il fascicolo di progetto ed il fascicolo elettronico individuale del destinatario.

L'approvazione del PIP costituisce una precondizione per il riconoscimento della misura in favore dell'operatore. Tuttavia, tale procedimento non determina in nessun caso l'automatica eleggibilità della spesa. Il riconoscimento definitivo dell'ammissibilità delle misure inserite nel PIP e della relativa spesa avviene, infatti, solo a seguito del completamento delle verifiche amministrativo contabili effettuate dall'Amministrazione e dalle autorità di controllo competenti.

Documentazione obbligatoria che deve essere presente nel SILF Campania prima dell'avvio della formazione

Fascicolo di progetto del proponente:

- Decreto di ammissione al finanziamento Misura 2C;
- CO di assunzione – inizio rapporto di lavoro;
- Progetto formativo ammesso al finanziamento (Allegato B);

Fascicolo individuale del destinatario:

- Scheda Anagrafico Professionale (SAP) attestante la presa in carico nel Programma Garanzia Giovani;
- Piano di Intervento Personalizzato (PS/PIP) inviato dal servizio competente e validato dall'amministrazione Regionale, contenente la valorizzazione dei dati relativi alla Misura 2C (date di inizio e fine della formazione, monte ore e ammontare del finanziamento) e l'indicazione, se prevista, dell'ente incaricato della formazione;
- Check list attestante il possesso di requisiti NEET, iniziale o all'avvio della misura se trascorsi più di 60 giorni dalla presa in carico;
- Autocertificazione possesso requisiti status NEET, iniziale o all'avvio della misura se trascorsi più di 60 giorni dalla presa in carico.

9. Ammontare del contributo finanziario

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente Avviso è pari a complessivi € 15.000.000 di cui € 5.609.250,00 a valere sull'Asse 1 e € 9.390.750,00 sull'Asse 1Bis.

L'Avviso è a sportello e prevede l'apertura di più finestre temporali per la presentazione delle istanze atte ad assicurare la continuità nel flusso di offerta formativa per l'intero svolgimento del programma. La prima finestra temporale presenta una dotazione finanziaria di complessivi € 7.500.000,00 di cui € 2.804.625,00 a valere sull'Asse 1 e € 4.695.375,00 sull'Asse 1Bis.

L'apertura di successive finestre temporali sarà disposta con atto della Direzione Generale anche in considerazione dei risultati di realizzazione raggiunti, allo scopo di assicurare, un flusso continuativo di offerta di opportunità verso le aziende in fase di inserimento lavorativo.

L'attivazione della Misura 2C ricorre alle opzioni di costi semplificati di cui all'art. 67 comma 1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, come previsto nel Programma Operativo Nazionale Garanzia Giovani.

I parametri di costo previsti dal presente Avviso sono:

Per la formazione di gruppo

- UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) o € 146,25 (fascia A);
- UCS ora/allievo: € 0,80.

Con riferimento alla formazione di gruppo per la definizione delle fasce di costo fa fede il curriculum del personale docente, così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, **che dovrà essere coerente con le fasce di pertinenza ed i percorsi didattici attivati.**

A titolo di esempio non esaustivo si segnalano:

- per la fascia A, dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore/materia di appartenenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento, esperti senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza;
- per la fascia B, professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione di progetti nel settore/materia oggetto della docenza; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o conduzione/gestione di progetti nel settore di interesse;
- per la fascia C, assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

Per la formazione individuale o individualizzate (max 3 partecipanti):

- UCS € 40 ora/allievo, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016. Per tali attività è previsto un tetto massimo di 4.000 euro per giovane.

10. Modalità di pagamento

La Regione indicherà, con provvedimento amministrativo, le modalità di presentazione delle domande di liquidazione e i procedimenti di invio e autorizzazione delle stesse.

Il contributo finanziario potrà essere richiesto solo a conclusione dell'intervento formativo. La corresponsione del contributo è subordinata alla verifica da parte degli uffici regionali competenti della presenza e della completezza della documentazione elencata al precedente Paragrafo 8, nonché della seguente documentazione sul sistema SILF Campania:

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL PAGAMENTO DEL FINANZIAMENTO

Fascicolo di progetto del proponente:

- Documentazione conferita telematicamente attraverso la piattaforma Monitoraggio del SILF Campania:
 - Comunicazione inizio corso provvisoria e definitiva con relativi allegati e la data prevista di conclusione del corso;
 - Elenco dei partecipanti al corso;
 - Curriculum dei docenti comprovanti la corrispondenza di fascia di pertinenza delle ore effettivamente erogate con quelle rendicontate;
- Domanda di pagamento del contributo finanziario con allegata documentazione contabile;

Fascicolo individuale del destinatario:

- Scheda Anagrafico Professionale (SAP) attestante la presa in carico nel Programma Garanzia Giovani e l'avvio della misura;
- Registro contenente le presenze e indicante le attività didattiche svolte, opportunamente compilato, firmato, e vidimato (ove previsto), ovvero registro presenze digitali (ove previsto);
- comunicazione inizio corso la data prevista di conclusione del corso;
- Attestato di fine corso.

La rendicontazione dovrà essere presentata secondo le modalità che saranno esplicitate nel successivo atto di impegno/concessione e in conformità alle disposizioni delle Linee Guida per i Beneficiari Garanzia Giovani Regione Campania.

In ogni caso, l'erogazione del contributo avverrà solo in seguito all'esito positivo dei controlli di primo livello effettuati dagli uffici competenti Regionali.

11. Obblighi dei proponenti

Tutti i soggetti che beneficiano dei contributi di cui al presente Avviso sono responsabili della corretta esecuzione delle attività finanziate, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi, delle dichiarazioni rese.

I seguenti obblighi hanno natura essenziale e pertanto la loro violazione comporta la revoca del contributo finanziario concesso:

- a) avviare e concludere le attività nei tempi e nei modi previsti dai relativi dispositivi attuativi Regionali;
- b) presentare, laddove richiesto dalle strutture competenti, la documentazione delle spese sostenute, a prova dello svolgimento delle attività e per le azioni soggette a rendicontazione, in conformità alle disposizioni regionali e nazionali e comunitarie in materia di rendicontazione della stessa di cui alle Linee guida per i beneficiari del PAR GG;
- c) consentire i controlli a tutti i soggetti all'uopo deputati;
- d) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate nei tempi e con le modalità richieste dalle strutture competenti;
- e) provvedere alla conservazione della documentazione in conformità alle disposizioni contenute nei relativi dispositivi di attuazione; i soggetti proponenti devono, pertanto, conservare nel fascicolo individuale (relativo al singolo destinatario preso in carico) e nel fascicolo generale, la documentazione trasversale ai servizi finanziati nell'ambito del singolo provvedimento attuativo del programma;
- f) riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi allo specifico progetto ed in tutte le comunicazioni con l'Amministrazione inerenti il progetto stesso;
- g) inserire, in modo evidente, in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o informativa, i seguenti loghi: UE, Programma Garanzia Giovani, ANPAL, Regione Campania, in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Comunitari per il periodo di programmazione 2014-2020 (Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013), e dalle Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia per i giovani in collaborazione con le Regioni;
- h) rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo agli adempimenti previsti, tra l'altro, con riferimento alla raccolta, alla trasmissione, alla gestione, all'aggiornamento, alla conservazione, e all'archiviazione dei dati personali. Ciascun soggetto proponente/attuatore, per quanto di sua competenza, indica in fase di candidatura il nominativo del proprio responsabile del trattamento dei dati.
- i) Conservare i dati riguardanti gli aiuti per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto.
- j) di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge attestati nel DURC;
- k) di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

12. Controlli

I controlli sull'attuazione delle attività formative di cui al presente Avviso sono disciplinati, in coerenza con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2014/2020, ai sensi dell'art. 67 comma 1(b) del Regolamento (UE) n.1303/2013, dell'art. 14 del Regolamento (UE) n.1304/2013, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti "de

minimis” e con il PAR Nuova Garanzia Giovani, di cui alla DGR 880 del 17/12/2018, ed individuati nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PAR GG e nella relativa manualistica di riferimento.

13. Monitoraggio

I soggetti proponenti ammessi al presente Avviso hanno l’obbligo di fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione Campania nei successivi atti di attuazione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico e delle attività di valutazione, di cui ai Regolamenti Comunitari in vigore.

I proponenti devono utilizzare, a tal fine, la piattaforma di monitoraggio del SILF Campania per il trasferimento all’Amministrazione Regionale dei dati relativi all’attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti. Pertanto, saranno fornite dall’Amministrazione credenziali di accesso alla piattaforma con profilo dedicato alle operazioni di monitoraggio per lo specifico progetto ammesso a finanziamento. In particolare, i soggetti proponenti hanno l’obbligo di implementare il sistema Informativo attraverso l’inserimento sia dei dati qualitativi che quantitativi, in tutte le sezioni previste dal sistema per le singole operazioni finanziate. Il mancato inserimento dei dati informativi richiesti non consente il riconoscimento della spesa.

14. Trattamento dei dati personali

Con particolare riferimento alle operazioni che comportano il trattamento di dati personali, i proponenti devono garantire che il trattamento di questi avvenga nel rispetto della normativa europea e nazionale a tutela della privacy, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

A livello nazionale la normativa in materia di protezione dei dati, a seguito dell’applicazione del Reg. (UE) n. 2016/679 ha visto la modifica e l’aggiornamento del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con il D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, entrato in vigore il 19/09/2018 e recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I soggetti attuatori sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo agli adempimenti previsti, tra l’altro, con riferimento alla raccolta, alla trasmissione, alla gestione, all’aggiornamento, alla conservazione, e all’archiviazione dei dati personali. L’Amministrazione Regionale comunica ai soggetti proponenti, nell’ambito delle singole procedure, le modalità ed i termini del trattamento dei dati personali, provvedendo a trasmettere, ove necessario, apposita informativa sul trattamento dei dati ai fini dell’acquisizione del consenso, a comunicare i riferimenti del responsabile e/o titolare del trattamento, ecc.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al progetto e per tutte le conseguenti attività. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Campania, il Dirigente Delegato per il trattamento dei dati è la dr.ssa Giovanna Paolantonio. Ciascun soggetto attuatore, per quanto di sua competenza, indica in fase di candidatura il nominativo del proprio responsabile del trattamento dei dati.

15. Validità dell'Avviso

Il presente Avviso ha validità a partire dalla data di pubblicazione sul BURC fino al 31/12/2020 e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

E' prevista la possibilità, per i soggetti proponenti di cui al paragrafo 3, di presentare istanze per le assunzioni, avvenute prima della pubblicazione sul BURC del presente Avviso, compatibilmente con i termini prescritti entro cui iniziare le attività formative.

16. Modifiche dell'Avviso – Revoca

Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell'Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità.

17. Informazioni sull'Avviso

Il presente Avviso è pubblicato sul sito regionale <http://www.regione.campania.it/> nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Ulteriori informazioni possono essere reperite agli indirizzi di posta elettronica arlas@arlas.campania.it.

18. Responsabile unico del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento è dott.ssa Antonella Muzzi, e-mail: antonella.muzzi@regione.campania.it

19. Foro competente

Qualsiasi controversia in ordine all'attuazione del presente Avviso è di competenza del Foro di Napoli.

Allegati all'Avviso

- Allegato A Comunicazione del contratto di assunzione e istanza di ammissione;
- Allegato A1 Dichiarazione per datori di lavoro con capacità formativa interna;
- Allegato A2 Dichiarazione relativa alla scelta dell'ente di formazione
- Allegato B Progetto formativo;
- Allegato C Dichiarazione scelta aiuti di stato;
- Allegato D Modulo Registro presenze mensili.

Normativa di riferimento

- Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati

membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;

- Decisione del Consiglio Europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l'art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 - 2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo, in particolar modo il Capo IV "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile", pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 relativo ai regimi di esenzione;
- Regolamento (UE) n. 1084/2017 della del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Decisione di esecuzione C (2014) 4969 dell'11/07/2014, con cui la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;

- Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” in cui vengono individuati quali Organismi Intermedi del programma tutte le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione europea del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 dell’11/07/2014, con cui la Commissione europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
- Legge 16 aprile 1987, n. 183 “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge 19 luglio 1993, n. 236 “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” e s.m.i. e in particolare l’articolo 9 che istituisce il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
- Legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale” e s.m.i.;
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione”;
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.;
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della

coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;

- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” istitutivo, all'art.4, comma 1, dell'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro e s.m.i.;
- Art. 9 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, che stabilisce che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, approvato con legge di conversione 20 aprile 2017, n. 49 “Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”;

- Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, approvato con modificazioni con legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
- Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 “Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”;
- Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 “Adozione della scheda anagrafico professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati”;
- Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92” del 25 maggio 2017;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 4 che, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del citato D.Lgs. 150/2015, ha approvato:
 - le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
 - la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 3 che definisce i criteri per l’accreditamento dei servizi per il lavoro, secondo i principi individuati dall’articolo 12, comma 1, del citato D.Lgs. 150/2015 e dall’art. 7 del citato d.lgs. 276/2003 e s.m.i.;
- Decreto Direttoriale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. D.D. 237\SegrD.G.\2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, che assegna alla Regione Campania risorse pari a € 191.610.955;
- Decreto Direttoriale di ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 “Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG)” e s.m.i.;
- Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e che assegna alla Regione Campania ulteriori risorse complessivamente pari a €217.247.692 per l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;
- Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 214 del 23 maggio 2018 che integra il citato decreto DD 237/2014 e s.m.i. di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali del PON IOG, considerando i saldi derivanti dall’applicazione del principio di contendibilità alle spese certificate fino alla data del 31/12/2017;
- Nota ANPAL prot.12078 del 29/09/2017, con cui sono state trasmesse le Schede Misura della Nuova Garanzia Giovani, approvate dal Comitato Politiche Attive del 20 settembre 2017;
- Secondo Addendum alla Convenzione del 2 maggio 2014 stipulato in data 18 dicembre 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in attuazione di Garanzia Giovani, fase I e II;

- Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, recante disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, in merito a determinate disposizioni in materia di aiuti di Stato, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, la Decisione n. 541/2014/UE, abrogante del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Nota ANPAL n. 0000714 del 18/01/2018 di trasmissione del decreto di assegnazione delle risorse PON IOG per la seconda fase e recante le indicazioni operative per l'avvio della seconda fase”;
- Nota ANPAL agli atti del Comitato Politiche attive del Lavoro (CPA) del 3 maggio 2018 di “Riscontro alla nota prot. n. 375/18 del 27.02.2018 del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome”;
- Esiti del Comitato Politiche Attive del 03/05/2018, inviati con comunicazione ANPAL del 22 maggio 2018 agli Organismi Intermedi del PON IOG;
- Legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009 "Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro";
- Regolamento Regionale 2 aprile 2010, n. 8 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. a);
- Regolamento Regionale 2 aprile 2010, n. 9 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. b);
- Legge Regionale n. 20 del 10 luglio 2012 “Testo Unico dell'apprendistato della Regione Campania”;
- Delibera della Giunta Regionale n.242 del 22/07/2013 di approvazione del “Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 195 del 23/04/2012 di approvazione delle Linee Guida per il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- Delibera della Giunta Regionale n.223 del 27/06/2014 “Approvazione degli indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali, formativi di certificazione e di attestazione;
- Delibera della Giunta Regionale n. 117 del 24/04/2014 “Garanzia Giovani Programma di attuazione e Linee guida”;
- Delibere di Giunta Regionale n. 514 del 27/10/2015, n. 89 del 08/03/2016 e n. 315 del 28/06/2016 con cui si è proceduto alla programmazione delle risorse a valere sul PAR YEI;
- Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 21/02/17 con cui si è proceduto ad una nuova programmazione delle risorse alla luce dell'effettivo fabbisogno registrato con riferimento alle singole misure e servizi, nonché delle scelte dei giovani destinatari e dell'andamento dell'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro sul mercato regionale;
- Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 che ha approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui € 627.882.260,00 in quota UE;

- Decreto Dirigenziale n. 3 del 30/05/2017 “Programma Garanzia Giovani PAR Campania- Approvazione documento Integrazioni al Si.Ge.Co. FSE- Indicazioni operative per la gestione e il controllo delle procedure e relativi allegati.”
- Delibera della Giunta Regionale n. 765 del 05/12/2017 “PAR Campania Garanzia Giovani. Programmazione risorse in overbooking tecnico”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 664 del 31/10/2017 “Potenziamento e promozione della Formazione e del Lavoro per il sostegno e l’implementazione dei contratti di apprendistato in Campania”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 20/02/2018 “Recepimento delle nuove Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 maggio 2017 ed approvazione del Regolamento “Modifiche agli Articoli da 25 a 29 del Regolamento Regionale 2 aprile 2010 n.9”;
- Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n.4 “Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) - Disposizioni Regionali per la formazione professionale)”;
- Convenzione REP.61 del 27/03/2018 regolante l'attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani;
- Nota ANPAL 12913 del 17/10/2018, con cui è stata trasmessa dall'ANPAL la verifica di conformità del PAR Garanzia Giovani - seconda fase;
- Nota ANPAL 16370 del 17/12/2018 con cui è stato trasmesso il parere di conformità reso dall’ANPAL in relazione all’Asse 1Bis;
- Delibera della Giunta Regionale n. 880, del 17/12/2018, Programma Operativo Nazionale- Iniziativa Occupazione Giovani- Programma Garanzia Giovani- Nuova Fase- Integrazione.
- Decreto Dirigenziale n. 55 del 21.01.2019 – Avviso per la partecipazione degli operatori alla seconda fase di attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania.
- Decreto Direttoriale 24 del 23/01/2019 che ridefinisce le dotazioni finanziarie assegnate a ciascun organismo intermedio per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, limitatamente alle risorse destinate all’ASSE I BIS, in considerazione della quota trattenuta da ANPAL per l’attuazione di progetti pilota, anche attraverso la costituzione di strumenti di finanziamento ad impatto sociale riconducibili alla Scheda di Misura n 3 programmata sull’Asse I Bis.
- Delibera della Giunta Regionale n. 161 del 17/04/2019, che in considerazione del Decreto Direttoriale 24/19 e della richiesta dell'Assessore alle politiche giovanili di cui alla nota prot.n. 112 del 14/02/2019, ha provveduto a adeguare il paragrafo 3.5 “Allocazione delle risorse aggiuntive per misura” del PAR Campania GG.